

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELL'AGENZIA
 VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO (VENETO
 AGRICOLTURA) DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER
 I LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SENTIERI
 DEL MONTE BALDO" - CUP H29D22000010006 - INTERVENTO
 INSERITO NEL PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PNRR
 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI PROGETTO LOCALE DI
 RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE"

TRA

Il Comune di Malcesine, di seguito denominata **Comune**, con sede in Piazza
 Statuto, 1 - 37018 Malcesine (VR) , - Codice fiscale 00601160237, nella
 persona del Sindaco, ing. Giuseppe Lombardi

E

l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario di seguito
 denominata **Veneto Agricoltura** con sede in Legnaro (PD) Viale
 dell'Università, 14 - Cap 35020 - Codice Fiscale 92281270287 e Partita Iva
 05026970284, nella persona del Direttore, Dott. Nicola Dell'Acqua.

Nell'anno 2023 il giorno 21 del mese di Agosto,

PREMESSO CHE

- il Decreto del Ministero della Cultura n. 453 del 07/06/2022 recante:
 "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1- Digitalizzazione,
 innovazione, competitività e cultura, Componente 3-Cultura 4.0 (MIC3)2
 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e
 rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi" finanziato dall'Unione
 europea-NextGenerationEU" ha individuato il Comune di Malcesine quale

assegnatario di un finanziamento e soggetto attuatore del progetto

denominato: "Attrattività dei borghi storici progetto rigenerazione culturale e sociale";

- Veneto Agricoltura ha aderito sin dall'origine in qualità di partner al "progetto locale di rigenerazione culturale e sociale" in oggetto, manifestando l'impegno a concorrere al raggiungimento degli obiettivi inerenti all'attrattività turistica e il monitoraggio dei sentieri interessati dagli interventi;

- la Giunta Comunale di Malcesine con verbale n. 30 del 28/02/2023 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza dei sentieri del Monte Baldo finanziato con fondi della Comunità Europea Next Generation - progetto - "Attrattività dei borghi storici progetto rigenerazione culturale e sociale";

- il territorio in cui si sviluppa l'intervento di sistemazione dei sentieri rientra, in quota parte, nella riserva naturale regionale del monte Baldo denominata "Gardesana orientale", facente parte del patrimonio indisponibile della Regione Veneto in gestione a Veneto Agricoltura;

- ai sensi dell'art. 2 e 8 del "Regolamento delle riserve naturali regionali del Monte Baldo denominate "Lastoni Selva Pezzi" e "Gardesana Orientale" adottato da Veneto Agricoltura e approvato con DGRV 2596 del 23/12/2014, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario promuove "..... la realizzazione di programmi di fruizione naturalistica e sostenibile del territorio delle Riserve e l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale, dei turisti e degli operatori economici sulle caratteristiche delle Riserve, anche mediante posa in opera di apposite

tabellonistica.....”;

- già in passato il Comune ha collaborato con Veneto Agricoltura per il recupero e la valorizzazione del territorio, si veda ad esempio la convenzione sottoscritta dalle parti per la realizzazione degli interventi di recupero e valorizzazione delle vestigia della “Grande guerra” nel territorio di Malcesine - Monte Baldo.

- la Circolare MIT 13.07.2023, recante *“Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”*, ha chiarito che la normativa applicabile, anche dopo il 1 luglio 2023, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, anche per i Comuni non capoluogo, è quella derogatoria di cui al regime speciale previsto dall’articolo 1, c. 2 del dl 32/2019, come modificato dall’articolo 52 c.1, let. 1.2 del dl 77/2021, che richiama l’applicazione dell’articolo 37 c. 4;

- per l’effetto, per gli interventi finanziati con fondi PNRR e assimilati, fino al 31 dicembre 2023, non si applica il sistema di qualificazione del nuovo codice appalti (art. 62 e 63) di cui al d. lgs. n. 36/2023, con la conseguenza che i Comuni non capoluogo, ricorrendo alle aggregazioni con i soggetti previsti dalle succitate norme derogatorie di cui alla precedente normativa semplificatoria, non sono assoggettati all’obbligo di sottostare alla normativa dettata in tema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. Il Comune, nella sua qualità di Soggetto Attuatore individuato con Decreto del Ministero della Cultura n. 453 del 07/06/2022, per le motivazioni di cui in premessa, attribuisce a Veneto Agricoltura, stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, i compiti e le funzioni di Stazione Appaltante per lo svolgimento dell'attività di gara dell'intervento di "sistemazione e messa in sicurezza sentieri del Monte Baldo" - CUP H29D22000010006.

2. Le attività affidate saranno poste in essere alla stregua della normativa vigente.

3. Nel caso di interruzione dell'iter realizzativo delle opere, non dipendente dall'attività di Veneto Agricoltura, il Comune riconoscerà a Veneto Agricoltura quanto spettante in relazione alle attività concretamente realizzate.

4. I rapporti fra il Comune e Veneto Agricoltura sono regolati dalla presente convenzione.

Art. 3 – Compiti affidati al Comune

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione restano di competenza del Comune:

- l'analisi dei fabbisogni;

- l'individuazione delle opere da realizzare;

- la programmazione;

- la nomina del Responsabile Unico di Progetto (RUP);

- la richiesta dei codici CUP e CIG;

- la redazione e l'approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d'appalto dei

piani di sicurezza/DUVRI, nonché di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;

- la sottoscrizione del contratto, il pagamento corrispettivi spettanti all'appaltatore le comunicazioni all'ANAC.

2. Tutti gli obblighi del Soggetto Attuatore assegnatario di risorse a valere sul PNRR restano in capo al Comune;

Art. 4 – Funzioni affidate a Veneto Agricoltura

Il Comune, nella qualità di Soggetto Attuatore, affida a Veneto Agricoltura le funzioni di indizione e gestione della gara di appalto per i lavori oggetto della convenzione, come di seguito elencate:

- predisposizione e sottoscrizione degli atti di gara e del disciplinare di gara;
- pubblicazione della documentazione ai sensi di legge e sulla piattaforma telematica; <https://venetoagricoltura.acquistitelematici.it.>;
- gestione delle eventuali richieste di chiarimenti e elaborazione delle relative risposte nel caso di quesiti di carattere amministrativo (per quelli di carattere tecnico la risposta verrà predisposta dal RUP e inviata da Veneto AA mediante piattaforma telematica (<https://venetoagricoltura.acquistitelematici.it.>);
- convocazione e gestione delle sedute di gara;
- provvede alla nomina dei commissari di gara, qualora previsti, come previsto all'art. 5;
- verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e speciale ex art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023;
- provvede all'aggiudicazione efficace;
- adempimenti previsti dall'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023;

- reperimento della documentazione necessaria per la stipula del contratto;

- adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 20 del D.Lgs.

36/2023;

- ausilio e collaborazione nella valutazione periodica dell'andamento dell'esecuzione dell'appalto;

- programmazione nell'ambito delle proprie competenze di un piano di monitoraggio e di eventuali indicazioni necessarie per il mantenimento degli interventi realizzati di durata pari al progetto principale denominato "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi" finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU" con scadenza il 31/12/2026.

Resta espressamente inteso che il Contratto di appalto sarà sottoscritto fra l'aggiudicatario dell'appalto e il Comune.

Art. 5 - Commissione di gara

Qualora ne ricorrano i presupposti per l'insediamento, la commissione di gara sarà nominata in accordo con il Comune.

Art. 6 - Rapporti finanziari e tempistiche rimborso

Le risorse finanziarie previste nel presente accordo sono a carico del Comune.

Per le funzioni affidate a Veneto Agricoltura di cui all'art. 4 il Comune riconoscerà a Veneto Agricoltura un importo al massimo del 2%, Iva e tasse tutto compreso, dell'importo delle prestazioni di lavori, servizi e forniture affidanti, indicati nel quadro economico del progetto esecutivo.

L'importo sarà liquidato a conclusione degli adempimenti citati al precedente articolo a fronte di una richiesta di liquidazione.

Restano a carico del Comune anche le spese relative ai contributi di gara in

favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze ed ogni altro onere inerente alla procedura.

Art. 7 - Riservatezza

Il Comune e Veneto Agricoltura si impegnano ad assicurare la necessaria riservatezza per quanto attiene a risultati, informazioni, cognizioni e documentazione delle rispettive Amministrazioni eventualmente posti a conoscenza del personale impiegato nelle attività tecnico-amministrative di attuazione del progetto.

ART. 8 - Utilizzo dei dati

Il Comune e Veneto Agricoltura sono tenute a condividere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'intervento.

ART. 9 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha automaticamente termine con la conclusione delle attività poste a carico di Veneto Agricoltura in virtù della presente convenzione.

ART. 10 – Imposta sul valore aggiunto

Tutte le somme dovute di cui alla presente convenzione sono da intendersi quali imponibili cui va applicata l'IVA se dovuta ai sensi di legge.

Art. 11 – Registrazione

Si invoca per questo atto l'applicazione dell'articolo 16 - Tabella allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione da bollo).

ART. 12 – Privacy

Ciascuno per la propria parte dichiara di essere informato che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle

finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016.

Inoltre le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 13 - Codice etico di comportamento

Le parti si danno reciprocamente atto che ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo saranno osservati, rispettivamente, il Codice di comportamento dei dipendenti di Veneto Agricoltura e il Codice etico e di comportamento adottato dal Comune.

ART 14 - Diritto di recesso

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenute normative nazionali inerenti la propria organizzazione, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 60 giorni solari da comunicarsi con PEC. In caso di recesso saranno comunque rimborsate tutte le spese sostenute fino alla data di ricezione della relativa comunicazione.

Art. 15 - Modifiche contrattuali

Per essere giuridicamente vincolanti, le modifiche e le integrazioni inerenti la presente Convenzione dovranno essere indicate come tali e concordate in forma scritta tra le parti.

ART. 16 - Sottoscrizione

Ai sensi dell' art. 15 della L. 241/1990, la sottoscrizione avverrà mediante

firma digitale.

ART. 17 – Controversie

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente atto saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di PADOVA.

ART. 18 – Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

ART. 19 – Comunicazioni

Ogni comunicazione connessa all'esecuzione della presente convenzione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per **Veneto Agricoltura**: Viale dell'Università, 14 - 35020 Legnaro (PD)

avis@pecveneto.it

per **Comune di Malcesine**: Piazza Statuto, 1 – 37018 Malcesine (VR)

protocollo@pec.comunemalcesine.it

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il COMUNE

Per VENETO AGRICOLTURA

IL SINDACO

IL DIRETTORE

Ing. Giuseppe Lombardi

Dott. Nicola Dell'Aequa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990